

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo Brixiae, 1603

Decreto Del Concilio di Trento, nella Sess. 25. à cap. 12. contra quelli che deuono pagar decime alle Chiese: qual si douerà publicare il 1. dì di Maggio, & la prima Domenica di Settembre.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

DECRETA QVÆDAM

Addonate Parkit I.

TVM CONCILII fe rec oring TRIDENTINI.

Tum Provincialium, & Diecesanarum Synodorum certis anni temporibus promulganda.

DECRETO

Del Concilio di Trento, contra quelli che tentano di fare Matrimonio clan destino : qual Decreto si douera publicare nel principio dell'Anno, & il primo di di Nouembre.

OPO che in tre giorni di Festa continoni si faranno fatte le deno ciationi del Matrimonio, che fi douerà contrahere, fi debba celebrar esso Matrimonio alla presentia del Curato de Spofi, ouero d'alcun Sacerdore, che dal Reverendistimo Arciucscono di Milano, ò dall'afteflo, Curato habbia auttori tà di congiungere detti Sposi in Matrimonio, & in presenza ancor de duoi, ò tre Testimonij almeno, altrimente essi sposisono inhabili à poter contrahere detto Matrimonio.

E li Testimonij che si troverano prefenti al Matrimonio che fi farà attentato di contrahere contra la detta forma, e fimilmente quelli, che haueranno voluto contrahere tal Matrimonio, faranno grauemente puniti, ad arbitrio del medefimo Reuerendissimo nostro Arcineleguor 109 another timenot filgov à

DECRETO
Del Concilio di Trento, uella Seff. 25. à cap.12. centra quelli che deuono pa-gar decime alle Chiefe: qual fi douera publicare il 1. di di Maggio, & la prima Domenica di Settembre.

Stendo il pagamento delle decime debito à Dio, non si deuono soppor tar quelli, che con varie arti cercano sottrahere il pagamento d'esse Decime debite alle Chiese, poi che questi tali Cen'vsurpatori delle robbe d'altrui.

Onde la Santa Synodo di Trento, comanda à ciascuna persona di qual si voglia grado, ò conditione, à quale spetta il pagar Decime à Chiefe, che integramente paghino quelle decime che sono obligati da pagares & vuole che quelli che le sottraherano, ò impediscono che non fiano pagate, fiano fcommunicati, ne s'affolumo, se non fatta l'intiera re-fitutione d'esse decime.

DECRETO

Del Concilio di Trento, al cap. 11. della Seff. 22. contra quelli che occupano beni Ecclesiastici, si publicara la seconda Domenica di Quaresima.

S E L'auaritia radice di tutti imali, in tato occuperà l'animo d'vn Chie rico, ò Laico, di qualunche, dignità ri-fplenda, anco Imperiale, ò Regale, che, preluma per fe, ò per altri, con forza, ò con timore, ouero ancora persupposite, persone di Chierici, d Laici, overo con qual si voglia arte, ò procurato colore convertire in proprij vii, & occupare, ò impedire, che non si riccuano da coloro, à chi di ragione toccano le giurifdit, tioni, beni, cenfi, & ragioni, anco feudali, & emfiteotiche, frutti, emolumenti, ouero qual fi voglia couentione, che fi debbano conuertire in necessità de i Ministri, & poueri d'alcuna Chiesa, oue ro di qualunche beneficio secolare, è re golare, di Monti di pieta, & d'altri luoghi pii; questo tale sottogiaccia all'anath ma, cioè alla maledittione, & scommunicatione maggiore sin tanto, che harà intieramente restituito alla Chiefa, & suo Amministratore, ò benefi ciato le giurisditioni, beni, robbe, ragio ni, frutti, e rédite, le quali harà occupa-

1855